

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 231/2024 del 29/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: CORTE D'APPELLO DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DA LOYD'S INSURANCE COMPANY NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA ED ALTRI SOGGETTI PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 17029/2023. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ENRICO SORDI.</p> <p>COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 14.678,75 (SPESE GENERALI, C.A.P. ED I.V.A. COMPRESI).</p> <p>FASC. N. 5977</p>	
<p>Proposta di delibera: 488/24 del: 27/02/2024</p> <p>L'Estensore: FILIPPI FILIPPO Data 27/02/2024</p> <p>Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO Data</p> <p>Il Dirigente della U.O.:</p>	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.</p>	
<p>Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole</p>	
<p>Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole</p>	
<p>Il Direttore Generale:</p>	

II DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 08/02/2016 veniva notificato all’AO SGA l’atto di citazione (introduttivo del giudizio civile avente R.G. n. 9296/2016) con il quale gli eredi di una paziente chiedevano al Tribunale di Roma la condanna, in solido, dell’AO SGA e degli altri due convenuti (entrambi medici dipendenti dell’AO SGA) al risarcimento dei danni - quantificati in € 2.276.219,80 - dagli stessi asseritamente patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta avvenuto in data 30/10/2013;
 - in relazione ai medesimi fatti, nei confronti degli stessi due medici dell’AO SGA era stato precedentemente instaurato il procedimento penale avente rgnr 16365/14, all’esito del quale uno dei due sanitari veniva riconosciuto responsabile di omicidio colposo con sentenza del Tribunale Penale di Roma n. 15971/17, confermata dalla sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 6481/2019 e divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale - n. 12144/21, mentre l’altro medico veniva assolto perché il fatto non costituisce reato;
- RILEVATO** che:
- nel corso del richiamato giudizio civile avente R.G. n. 9296/2016 (nel quale l’AO SGA si costituiva per il tramite dell’avvocato Enrico Sordi) veniva espletata una CTU che, da un lato, accertava la responsabilità del medico già condannato in via definitiva in sede penale (atteso che, come si legge nelle conclusioni rassegnate dall’Ausiliario del

Giudice, *“il danno sofferto dalla paziente è consistito nella morte della stessa a causa di uno pneumotorace post traumatico in soggetto con trauma polidistrettuale. L’esame degli atti consente in proposito di rilevare un’evidente relazione causale tra il decesso della paziente e la gestione clinica presso il pronto soccorso del Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e, in particolare, del medico operante presso il box chirurgico il 30 ottobre 2013. Costui, infatti, pur a fronte di un’obiettività clinica non tranquillizzante, non realizzò un adeguato iter diagnostico-terapeutico per scongiurare l’evoluzione peggiorativa della obiettivata difficoltà respiratoria. Una tempestiva diagnosi di PNX avrebbe, invece, reso possibile un approccio terapeutico mediante decompressione della cavità pleurica e, con elevata probabilità, garantito la sopravvivenza della paziente”*), nonché dell’AO SGA per il comportamento negligente di tutto il personale che doveva occuparsi della paziente in P.S., dall’altro, non ravvisava profili di responsabilità a carico dell’altro sanitario convenuto, ritenendo la sua condotta non causalmente connessa al decesso della paziente;

- a definizione del giudizio *de quo*, il Tribunale di Roma ha pronunciato la sentenza n. 17029/2023 con la quale ha così provveduto: 1) ha accolto parzialmente la domanda proposta dagli attori e, per l’effetto, ha condannato uno dei medici convenuti (quello già precedentemente condannato in via definitiva in sede penale) e l’AO SGA, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell’importo complessivo di € 309.700,24 (somma da devalutarsi al momento dell’illecito - 30.10.2013 - e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, dal giorno del fatto illecito alla sentenza; su tali somme via via rivalutate anno per anno come sopra, vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulle somme così liquidate, vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo); 2) ha compensato interamente le spese di lite tra le parti attrici ed i convenuti; 3) ha posto le spese della CTU (pari ad euro 1.800,00 oltre IVA) nella misura del 50% a carico degli attori in solido tra loro e nella misura del restante 50% a carico dei convenuti in solido tra loro; 4) ha rigettato la domanda proposta dagli attori nei confronti dell’altro medico convenuto, compensando interamente le spese tra gli attori e il suddetto convenuto; 5) ha condannato la terza chiamata (Lloyd’s Assicurazioni S.P.A.) a tenere indenne il medico dal pagamento delle somme che lo stesso è stato condannato a pagare con la presente sentenza;
- al fine di verificare l’eventuale sussistenza di fondati e validi motivi per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 17029/2023, il caso è stato esaminato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta dell’11/12/2023, all’esito della quale:
 - a) preso atto della nota del 06/12/2023 con la quale l’avvocato E. Sordi (legale fiduciario dell’AO SSGA nel giudizio *de quo*) ha evidenziato che: 1) alla luce della sentenza irrevocabile con la quale il medico (dipendente dell’AO SGA) è stato condannato in sede penale per il reato di cui all’art. 589 c.p., nonché delle sfavorevoli risultanze della richiamata CTU resa nel giudizio civile, l’esito di quest’ultimo (anche a fronte della richiesta risarcitoria formulata da parte attrice, pari ad € 2.276.219,80) *“è da considerarsi oltremodo positivo e, pertanto, l’AO SGA non ha interesse alcuno ad un proprio appello autonomo. La stessa, tuttavia, resta comunque legittimata a proporre un appello incidentale tardivo - ex art. 334 c.p.c. - in caso di impugnazione proposta da altra parte processuale;*

in altre parole, è nel pieno interesse dell'Azienda che la sentenza non venga impugnata - tanto meno, da se stessa - ma, se la stessa dovesse divenire destinataria di una impugnazione di altri, potrebbe chiedere a sua volta una modifica della sentenza in termini di rigetto integrale della domanda a titolo di danno parentale, assumendo che le denunciate "carenze" di tali familiari (stigmatizzate dallo stesso Tribunale) avrebbero dovuto impedire tout court di configurare l'esistenza di un danno effettivamente patito da cotanti soggetti";

- b) preso atto di quanto rappresentato dal medico condannato in solido con l'AO SGA (intervenuto in qualità di convenuto nel giudizio *de quo*) il quale – tenuto conto che il Giudice di primo grado ha condannato i Lloyd's a tenere indenne il predetto sanitario dal pagamento delle somme che lo stesso è stato condannato a pagare in favore di controparte – ha manifestato la propria mancanza di interesse, allo stato, di impugnare la sentenza *de qua*;

alla luce di tutto quanto sopra esposto, il CVS ha ritenuto opportuno dare seguito alle indicazioni fornite dall'avvocato E. Sordi in ordine all'opportunità di non interporre gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17029/2023 e di riservarsi di proporre un eventuale appello incidentale tardivo in caso di impugnazione proposta da altra parte processuale;

PRESO ATTO

della nota del 14/12/2024, con la quale l'avvocato E. Sordi ha comunicato *"che in data odierna è stato notificato dal difensore della Compagnia assicuratrice del medico l'atto di citazione in appello con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 17029/2023;*

RITENUTO

opportuno, sulla base di quanto emerso nella richiamata riunione del CVS dell'11/12/2023, che l'AOSGA si costituisca nell'ambito del giudizio di secondo grado instaurato dalla Lloyd's Insurance Company S.A. davanti alla Corte d'Appello di Roma mediante proposizione di appello incidentale tardivo;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Enrico Sordi, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere patrocinato l'Azienda nell'ambito del primo grado di giudizio;

PRESO ATTO

del preventivo di massima elaborato dal predetto legale, condiviso con la proponente UOC, relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che:

- al suddetto Legale è stata rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare

terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Pinturicchio, 89;

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 14.678,75 (€ 10.060,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 3.202,77 (€ 2.195,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € 3.202,77 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 40;
per € 11.475,98 sull'esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta dell'11.12.2023, la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio di secondo grado promosso con atto di citazione in appello dalla Lloyd's Insurance Company S.A. (terza chiamata nel giudizio di primo grado) nei confronti dell'AO SGA + altri soggetti;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'AO SGA all'Avv. Enrico Sordi mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, procurare alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Pinturicchio, 89;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato, sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 14.678,75 (€ 10.060,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di € 14.678,75 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

per € 3.202,77 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 40;

per € 11.475,98 sull'esercizio 2025.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO	il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
IN VIRTU'	dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
PRESO ATTO	che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI	i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.